N. R.G.E. /2021

FIDEIUSSIONI NULLE
ASTE NULLE.IT

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il G.E., dott.

preso atto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9479/23 nel punto in cui stabiliscono che il giudice della esecuzione debba attenersi ai seguenti principi:

"*Il giudice dell'esecuzione:*

a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere –da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito -di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;

b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;

c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole –sia positivo, che negativo -informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;

d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;",

letti gli atti e i documenti di causa,

rilevata l'assenza di motivazione del decreto ingiuntivo n. /2015 (titolo esecutivo del creditore procedente) sulla presenza di clausole abusive;

ritenuto che il G.E. abbia il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo e ritenuto che detto rilievo non sia possibile, nel caso di specie, solo in base degli elementi di fatto e di diritto già in atti,

ritenuto, pertanto, di dover provvedere, nelle forme del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tale fine, rispetto alla quale risulta necessario acquisire innanzitutto il contratto fonte del credito ingiunto;

ASSEGNA

Al creditore procedente termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio e per il deposito del contratto, fonte del credito azionato in via monitoria.

Si comunichi.

Parma, 29.05.2023

Il Giudice dell'Esecuzione